



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma.

Unione Italiana Vini
Via G.B. De Rossi, 15 A
00161 Roma
segreteria.confederazione@uiv.it

e, p.c. Organismi di Controllo
LORO SEDI

Direzione Generale della Prevenzione
e del contrasto alle Frodi Agro-Aliemantari
pref.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
pref.segreteria@politicheagricole.it

Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione
segreteriaadgsan@sanita.it

./.

Oggetto: presenza di residui di *Phtalimide* in vino biologico.

Si fa riferimento alla nota n. 295171/1 del 29 maggio 2017 (allegato) con la quale codesta Unione fa presente che con l'applicazione del Reg. (UE) n. 156/2016, dal 26 agosto 2016, il residuo del principio attivo Folpet nei prodotti trasformati dovrà essere calcolato come somma dei due composti (Folpet + Phtalimide) e non più come Folpet tal quale come previsto dal Reg. (UE) n. 251/2013.

In considerazione di quanto sopra codesta Unione ha chiesto alla scrivente Amministrazione i seguenti chiarimenti: 1) come debba essere espresso il residuo del principio attivo Folpet in un vino prodotto precedentemente al 26 agosto 2016; 2) se l'applicazione del limite di 0.01 mg/Kg, previsto dal DM MIPAAF n.309/2011 per i prodotti fitosanitari non elencati nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/08, debba essere applicato alla somma dei residui di Folpet + Phtalimide o anche ai singoli composti nel caso venissero riscontrati nel prodotto.

A tal proposito si ritiene opportuno, in via preliminare, segnalare che i Regolamenti (UE) n. 156/2016 e 251/2013 ricadono nella competenza del Ministero della Salute e pertanto codesta Unione è invitata a chiedere a detto Dicastero eventuali chiarimenti in merito alla loro applicazione.

Si fa inoltre presente che, per quanto riguarda la presenza di principi attivi non ammessi in agricoltura biologica, è necessaria una valutazione caso per caso, in modo da stabilire l'origine della contaminazione stessa e decidere circa i provvedimenti da attuare.

In relazione invece ai quesiti specifici si ritiene che: 1) il residuo del principio attivo Folpet in un vino prodotto precedentemente al 26 agosto 2016 vada espresso sotto forma di Folpet tal quale come previsto dal Reg. (UE) n. 251/2013 vigente fino a tale data; 2) l'applicazione del limite di 0.01 mg/Kg, previsto dal DM MIPAAF n.309/2011, dalla data del 26 agosto 2016, va applicato alla somma dei composti (Folpet + Phtalimide). Nel caso in cui dovesse essere riscontrata esclusivamente la presenza di residui di Phtalimide, senza la contemporanea presenza di residui di Folpet, il limite di 0.01 mg/Kg, non va applicato in quanto la presenza di residui di Phtalimide non è imputabile direttamente all'impiego di prodotti fitosanitari a base di Folpet.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



UNIONE ITALIANA VINI

Il Segretario Generale

Prot. 295171/1

Roma, 29 maggio 2017

*Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ufficio PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare
nazionale e affari generali e delle associazioni del biologico.*

*Via XX settembre, 20
00187 Roma
pqai1@politicheagricole.it*

*Alla Dott.ssa Roberta Cafiero
r.cafiero@politicheagricole.it*

*Al Dott. Giuseppe Paesano
G.Paesano@politicheagricole.it*

*Al Dott. Paolo Torrelli
P.Torrelli@politicheagricole.it*

Oggetto: presenza di residui di Phtalimide

Il *Folpet* è un fungicida di copertura ad attività preventiva, autorizzato su vite ad uva da vino, che agisce essenzialmente impedendo la germinazione delle spore dei funghi e la crescita del micelio.

La sostanza *Phtalimide* è il metabolita principale dei pesticidi *Folpet*, *Ditalimhos* e *Phosmet*. Gruppi di lavoro europei hanno evidenziato come la presenza di *Phtalimide* possa derivare non unicamente dalla metabolizzazione di *Folpet*. Questa sostanza, in presenza di composti con un gruppo amminico primario e in condizioni anidre può essere frutto della degradazione di *Anidride ftalica* o del relativo *acido ftalico*, entrambi comunemente presenti nell'ambiente.

12

Il Reg UE 251/2013, definisce per tutti i prodotti realizzati fino al 26 agosto 2016 il limite del principio attivo Folpet come Folpet.

¹ EURL-SRM 06-04-2017: Analytical Observation Report concerning Quantification of Folpet and Captan

² Relana (20116/07/22): http://www.relana-online.de/wp-content/uploads/2016/07/PP_16-03_Folpet-PI_vers20160722.pdf



UNIONE ITALIANA VINI

Il Segretario Generale

Per tutti i prodotti realizzati dopo tale data entra in vigore il Reg UE 156/2016 che esprime l'LMR come Folpet somma di Folpet+Phtalimide espressa in Folpet.
Il fattore di trasformazione da *Phtalimide* a *Folpet* è 2.02.

Il metodo di produzione di agricoltura biologica ammette esclusivamente l'utilizzo dei prodotti fitosanitari presenti nell'allegato II parte B del Reg. 2092/91/CEE, le cui quantità massime di residui ammessi sono definite dal Decreto Ministeriale del 27/08/2004. I prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II parte B del Reg. 2092/91/CEE devono, invece, risultare assenti nei prodotti ottenuti con il metodo di agricoltura biologica. Tuttavia, data la complessità dei fattori che intervengono durante la produzione agricola occorre prevedere la possibilità della presenza di residui minimi dovuti a fenomeni di contaminazione ambientale, deriva e simili. In considerazione di ciò e di quanto stabilito all'art. 4, comma 7 del su citato Decreto Ministeriale del 27/08/2004, per i prodotti agricoli vegetali e animali non indicati in modo specifico negli allegati 2, 3 e 4, esclusi quelli rientranti nelle ipotesi di cui ai commi successivi, è tollerato un residuo delle sostanze attive elencate negli allegati 2, 3 e 4 o delle sostanze attive revocate, non superiore a 0,01 mg/kg.

Per un vino biologico di produzione 2016 o antecedente all'entrata in vigore del Reg UE 156/2016, qual è l'espressione corretta del residuo *Folpet* da applicare? Il limite di legge 0.01 mg/Kg va applicato al singolo composto (*Folpet* e *Phtalimide*) o alla somma dei due (*Folpet+Phtalimide in Folpet*)?

In virtù del fatto che la presenza della sostanza *Phtalimide* è comunemente presente nell'ambiente di lavorazione, la sua rilevazione, anche oltre lo 0.01 mg/kg, potrebbe non essere dovuta al mancato rispetto delle norme di produzione di un prodotto biologico.

Si chiede pertanto se possa essere preso in considerazione che la presenza di residui di *Phtalimide* non sia imputabile direttamente all'impiego di prodotti fitosanitari a base di *Folpet*. Da un punto di vista analitico probabilmente è molto più rilevante la contemporanea determinazione di entrambi i composti (come già valutato in precedenza per il caso Fosetyl-Al³).

Ci rendiamo disponibili a fornire dati ulteriori ma lo faremo a partire da novembre dopo la vendemmia.

³ Nota Ministeriale n°75143/2 del 7 maggio 2014



UNIONE ITALIANA VINI

Il Segretario Generale

Cordialità.

Piero Castelletti
